



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

Il nuovo regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni

(Circolare n. 5 del 9 marzo 2018)

Indice

1. Premessa	3
2. Dividendi percepiti sino al 31.12.2017 da soci persone fisiche non imprenditori	3
2.1. Definizione di partecipazione qualificata	4
2.2. Dividendi da partecipazioni qualificate	4
2.3. Dividendi da partecipazioni non qualificate	6
2.4. Dividendi da partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato	6
2.5. Presunzione in caso di distribuzione degli utili ante 2017	7
2.6. Modifica del "Prospetto del capitale e delle riserve"	8
2.7. Modello Cupe	9
3. Dividendi e novità della Legge di Bilancio 2018	10
3.1. Dividendi da partecipazioni qualificate	11
3.2. Dividendi da partecipazioni non qualificate	11
3.3. Dividendi da partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato	12
3.4. Contratti di associazione in partecipazione	12
3.5. Decorrenza e disciplina transitoria	12
4. Dividendi percepiti da soggetti imprenditori	13
5. Plusvalenze realizzate sino al 31.12.2018 da soci persone fisiche non imprenditori	14
5.1. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate	14
5.2. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate	14
5.3. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società estere	15
6. Plusvalenze realizzate dall'1.1.2019 da soci persone fisiche non imprenditori	16
6.1. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate	16
6.2. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate	16
6.3. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società estere	16
6.4. Cessioni frazionate	16
6.5. Società semplici	16
6.6. Decorrenza del nuovo regime fiscale	17
6.7. Dilazione del corrispettivo	18
6.8. Assenza di un regime transitorio	18
7. Compensazione delle minusvalenze	19
8. Plusvalenze realizzate dai soci imprenditori	21

1. Premessa

L'art. 1, co. 61, della L. 28.12.2015, n. 208 ha ridotto dal 27,50% al 24% l'aliquota IRES, con efficacia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. In attuazione di quest'ultima disposizione, è stato adottato il **D.M. 26.5.2017**, tramite il quale sono state **rimodulate le percentuali di imponibilità ed esenzione** dei seguenti componenti reddituali:

- **dividendi relativi a partecipazioni qualificate** percepiti da **soggetti IRPEF non imprenditori**, la cui quota imponibile è aumentata **dal 49,72% al 58,14%** (art. 47, co. 1, del TUIR);
- **dividendi percepiti da soggetti IRPEF imprenditori**, la cui quota imponibile è passata **dal 49,72% al 58,14%** (art. 59 del TUIR);
- **dividendi percepiti dagli enti non commerciali**, la cui quota imponibile è cresciuta **dal 77,74% al 100%** (art. 4, co. 1, lett. q), del DLgs. 12.12.2003, n. 344);
- **plusvalenze (minusvalenze)** realizzate dalla cessione di **partecipazioni qualificate da parte di soggetti IRPEF non imprenditori**, la cui quota imponibile (deducibile) si è incrementata **dal 49,72% al 58,14%** (art. 68, co. 3, del TUIR);
- plusvalenze (minusvalenze) realizzate da **soggetti IRPEF imprenditori**, a seguito della cessione di quote oppure azioni in regime di "*participation exemption*", la cui quota di esenzione (indeducibilità) è passata **dal 50,28% al 41,86%** (art. 58, co. 2, del TUIR).

Le suddette percentuali di imponibilità dei dividendi trovano applicazione con riferimento agli **utili realizzati** a partire **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016**, mentre le percentuali **di tassazione delle plusvalenze** (e minusvalenze) riguardano soltanto **gli atti di realizzo posti in essere a decorrere dall'1.1.2018**.

Nessuna modifica era stata prevista, invece, per i dividendi percepiti e le plusvalenze realizzate da soggetti IRPEF non imprenditori titolari di partecipazioni non qualificate. Per tali componenti reddituali sono state confermate, infatti, le previgenti regole: prelievo a titolo di imposta, nella misura del 26%, da applicarsi sul loro intero ammontare.

A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione del citato D.M. 26.5.2017, è intervenuto l'**art. 1, co. 999 e ss., della L. 27.12.2017 n. 205** (c.d. *Legge di Bilancio 2018*), che ha riformato in modo significativo il regime di imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, corrisposti a soci persone fisiche non imprenditori, **uniformando il trattamento** dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate a quello delle **quote non qualificate**, sia in termini di livello di tassazione effettiva (26%), ma anche di modalità di prelievo.

2. Dividendi percepiti sino al 31.12.2017 da soci persone fisiche non imprenditori

Prima delle modifiche apportate dalla L. 205/2017, per individuare il corretto trattamento fiscale dei dividendi percepiti da soggetti IRPEF non imprenditori occorre avere riguardo alla **natura della**

partecipazione (qualificata e non qualificata) posseduta nell'impresa che distribuiva il dividendo.

2.1. Definizione di partecipazione qualificata

Per partecipazioni qualificate, si intendono le quote che – a norma dell'art. 67, co. 1, lett. c), del TUIR – attribuiscono al possessore delle stesse una percentuale di **diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria**:

- **superiore al 20%**, oppure una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati);
- **superiore al 2%**, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% (per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati).

Per i soggetti che non sono dotati di organo assembleare come, ad esempio, le **società di persone**, si utilizza soltanto il **criterio della partecipazione al capitale sociale**, in quanto quello dei diritti di voto risulta inutilizzabile, poiché in tali società non è configurabile un'assemblea ordinaria. Al di sotto delle suddette soglie, la partecipazione posseduta dal contribuente deve considerarsi non qualificata.

2.2. Dividendi da partecipazioni qualificate

Gli utili **realizzati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 e sino al 31.12.2017**, percepiti da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato non esercenti attività di impresa, concorrono, ai sensi dell'art. 1, co. 1, del D.M. 26.5.2017, alla formazione del reddito complessivo, nella misura del **58,14%** (in luogo della previgente aliquota del 49,72%) se relativi a **partecipazioni qualificate detenute in soggetti IRES**.

Dividendi qualificati di fonte estera

Gli utili su partecipazioni qualificate di società estere, residenti in Stati o territori non considerati a fiscalità privilegiata, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella **medesima percentuale prevista per i dividendi di fonte nazionale**. Pertanto, anche per gli utili esteri su partecipazioni qualificate formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 si applica la nuova percentuale di imponibilità del 58,14%.

Quindi, anche se la **sommatoria del prelievo in capo alla società e al socio** risulta invariato per i dividendi di fonte nazionale, la nuova disciplina prevede che i dividendi di fonte estera subiscano una **pressione fiscale superiore**. Inoltre, su tale ammontare deve essere applicata una **ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 26%** a cura del sostituto residente che, eventualmente, interviene nella riscossione del dividendo (art. 27, co. 4, del D.P.R. 600/1973). In altre parole, i soggetti residenti che percepiscono dividendi di fonte estera formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 e sino al 31.12.2017, subiscono una ritenuta d'acconto del 26% su una base imponibile del 58,14%. A questo proposito, si ricorda che le ritenute operate a titolo d'imposta o d'acconto si

applicano sul c.d. **"netto frontiera"**, ovvero sull'ammontare dei dividendi al netto delle imposte applicate nello Stato estero dove risiede la società erogante (C.M. 16.6.2004, n. 26/E, par. 4.3).

Nella generalità dei casi, lo Stato estero della fonte del dividendo opera un **prelievo sull'utile percepito dal soggetto residente in Italia** (di norma si applicano aliquote dal 10% al 15%): solitamente, le Convenzioni contro le doppie imposizioni non eliminano la **doppia imposizione** del provento da parte dello Stato della fonte e di quello del percipiente, ma si limitano a prevedere un'attenuazione del prelievo alla fonte sui dividendi erogati da un soggetto residente in uno Stato contraente e percepiti da un residente nell'altro Stato che ne sia il beneficiario effettivo.

Se alla formazione del reddito complessivo del socio concorrono i redditi prodotti all'estero, è riconosciuto un **credito per le imposte pagate all'estero**, ai sensi dell'art. 165, co. 1, del TUIR. Pertanto, considerata la concorrenza al reddito complessivo dei **dividendi su partecipazioni qualificate**, le imposte assolute all'estero su questi ultimi possono essere scomutate da quelle dovute in Italia in applicazione di tale disposizione. Tuttavia, il successivo **co. 10** prevede che *"nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente"*. In altri termini, per i dividendi derivanti da una partecipazione qualificata, erogati da una società estera, la **detrazione dell'eventuale imposta estera versata** sarà riconosciuta per un ammontare pari al **58,14% del prelievo applicato nello Stato dove risiede la società partecipata**. Questa percentuale vale per gli utili formati in capo alla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

La detraibilità delle imposte assolute all'estero risulta, invece, pari alle seguenti percentuali:

- **40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;**
- **49,72%** per gli utili prodotti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 fino all'esercizio in corso al 31.12.2016.

Esempio

Dividendo: euro 100.000

Ritenuta convenzionale applicata (15%): euro 15.000

Dividendo netto: euro 85.000

Prelievo nello Stato estero	Regime fiscale fino al 31.12.2016	Regime fiscale ex D.M. 26.5.2017
Dividendo "netto frontiera"	85.000,00	85.000,00
Percentuale di imponibilità	49,72%	58,14%
Quota imponibile ritenuta	$49,72\% * 85.000,00 = 42.262,00$	$58,14\% * 85.000,00 = 49.419,00$
Ritenuta d'acconto del 26%	$42.262,00 * 26\% = 10.988,12$	$49.419,00 * 26\% = 12.848,94$
Imponibile IRPEF	42.262,00	49.419,00
IRPEF	18.172,66	21.250,17
Credito d'imposta art. 165 del TUIR	$49,72\% * 15.000,00 = 7.458,00$	$58,14\% * 15.000,00 = 8.721,00$
IRPEF netta	$18.172,66 - 7.458,00 = 10.714,66$	$21.250,17 - 8.721,00 = 12.529,17$

2.3. Dividendi da partecipazioni non qualificate

I dividendi percepiti da soggetti IRPEF non imprenditori, **titolari di partecipazioni non qualificate** – ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c), del TUIR – sono assoggettati, per il loro intero ammontare, a un **prelievo a titolo di imposta nella misura del 26%**.

Per i dividendi non qualificati di **fonte estera**, la ritenuta a titolo d'imposta del 26% è **operata dal sostituto di imposta che interviene nella riscossione del reddito**. Se il dividendo viene percepito direttamente, è necessario assolvere in dichiarazione l'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 18 del TUIR, **senza la possibilità di optare per la tassazione ordinaria**. Anche per quanto riguarda la fattispecie in esame, vale quanto sinteticamente richiamato per i dividendi "qualificati" per ciò che concerne, ovvero il principio della **tassazione "netto frontiera"** e l'esclusione del **credito per le imposte estere**.

2.4. Dividendi da partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato

I dividendi (qualificati e non), se derivanti da partecipazioni in società residenti o localizzate in Stati o territori considerati a regime fiscale privilegiato, sono tassati in capo alle persone fisiche non imprenditori, con **tassazione integrale dell'utile in sede di dichiarazione**. In particolare, a norma dell'art. 27, co. 4, lett. b), del D.P.R. 600/1973, i dividendi in parola **scontano una ritenuta a titolo di acconto del 26%**, da parte del sostituto d'imposta che interviene nella riscossione dell'utile, da applicarsi sul 100% dei proventi percepiti, al netto delle ritenute operate dallo Stato estero.

Fanno **eccezione** a questo principio gli utili che derivano da **partecipazioni non qualificate** in società residenti in **Stati o territori a regime fiscale privilegiato** le cui azioni siano quotate nei mercati regolamentati, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del **26% sul 100% del relativo ammontare**.

Il regime di integrale imposizione dei dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato non si applica qualora tali dividendi siano già stati **imputati al socio per trasparenza**, secondo le disposizioni CFC (art. 167 del TUIR), ovvero sia stata data prova che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati (art. 167, co. 5, lett. b), del TUIR).

La disciplina CFC può essere, altresì, disapplicata mediante la dimostrazione dell'esimente di cui all'art. 167, co. 5, lett. a), del TUIR, ossia dimostrando che la **società partecipata** – residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata – **svolge un'effettiva attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. Al ricorrere di tale ipotesi, gli **utili rimangono imponibili in misura integrale**, mentre al **socio residente in Italia** (o alle sue controllate residenti che percepiscono i dividendi) è comunque riconosciuto un **credito d'imposta** (c.d. "indiretto"), che attenua tale imposizione integrale. In questi casi, secondo quanto precisato dall'Amministrazione Finanziaria (C.M. 4.8.2016 n. 35/E), il credito "indiretto" compete ai soli soci

di controllo.

DISTRIBUZIONE DI UTILI: REGIME IN VIGORE SINO AL 31.12.2017			
SOGGETTO PERCETTORE	PERIODO DI MATURAZIONE DEGLI UTILI		
	Realizzati fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2007	Realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino al 31.12.2016	Realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 e fino al 31.12.2017
Persona fisica non esercente attività d'impresa titolare di una partecipazione qualificata	Quota imponibile IRPEF: 40%	Quota imponibile IRPEF: 49,72%	Quota imponibile IRPEF: 58,14%
Persona fisica non esercente attività d'impresa titolare di una partecipazione non qualificata	Imponibile il 100% con applicazione di ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 26%, se la distribuzione è stata eseguita a partire dall'1.7.2014.		

2.5. Presunzione in caso di distribuzione degli utili ante 2016

Coerentemente con quanto disposto già in passato dall'art. 1, co. 2, del D.M. 2.4.2008 – a seguito della precedente riduzione dell'aliquota IRES (dal 33% al 27,5%) – l'art. 1, co. 4, del D.M. 26.5.2017 ha introdotto una **nuova presunzione di favore** che:

- opera qualora **non sia specificato l'esercizio di "formazione" degli utili** distribuiti ai soci in forma di dividendi;
- si applica **a prescindere dalla natura** (qualificata o non) della partecipazione posseduta e dalla **tipologia del soggetto percettore**.

In particolare, **l'art. 1, co. 4, del D.M. 26.5.2017** ha disposto che *"a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016"*.

Tale presunzione trova, infatti, applicazione anche con riferimento ai **dividendi distribuiti a favore di un soggetto IRPEF** (non imprenditore) titolare di una partecipazione non qualificata. Questi proventi, nonostante la riduzione dell'aliquota IRES al 24%, continuano, infatti, ad essere assoggettati, per il loro intero ammontare, ad un **prelievo a titolo di imposta** nella misura del **26%**.

La presunzione introdotta dal D.M. 26.5.2017 prevede che i **dividendi distribuiti** al socio devono considerarsi formati:

- dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata **fino all'esercizio in corso al 31.12.2007**

(imponibili nella misura del 40%);

- successivamente, con utili prodotti dalla società partecipata **fino all'esercizio in corso al 31.12.2016** (imponibili nel limite del 49,72%);
- solo in via residuale, con **utili prodotti dalla società partecipata dall'esercizio in corso al 31.12.2017** (imponibili per il 58,14%).

2.6. Modifica del "Prospetto del capitale e delle riserve"

L'incremento e la riduzione delle riserve di utili formate con utili prodotti nel periodo compreso tra l'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e il periodo amministrativo in corso al 31.12.2016 ha **trovato apposita indicazione** – così come preannunciato dall'art. 1, co. 5, del D.M. 26.5.2017 – nel "Prospetto del capitale e delle riserve" del quadro RS del modello Redditi SC 2018.

La compilazione del prospetto del capitale e delle riserve, presente unicamente nella dichiarazione delle società di capitali (quadro RS righe da 130 a 142 del modello Redditi SC 2018), persegue diverse finalità: risponde, infatti, all'esigenza di monitorare la consistenza e la struttura del patrimonio netto e a quella di verificare la corretta applicazione delle presunzioni di carattere fiscale, che disciplinano la distribuzione delle riserve di patrimonio a favore dei soci.

Rispetto al precedente modello Redditi SC 2017, nel prospetto del capitale e delle riserve è presente il nuovo **rigo RS136** rubricato "riserve di utili prodotti fino al 2016", in cui occorre indicare:

- in **colonna 1**, la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino al periodo amministrativo in corso al 31.12.2016 ai sensi dell'art. 1, co. 5, del D.M. 26.5.2017;
- in **colonna 3**, l'importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve;
- in colonna 4, l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti.

Tale importo costituisce un "di cui" del suddetto **rigo RS134**, il quale accoglie tutte le riserve di utili a prescindere dalla loro formazione.

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	1	2	3	4
	di cui per utili	5	6	7	8
	di cui per riserve in sospensione	9	10	11	12
RS131	Riserve di capitale	1	2	3	4
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1	2	3	4
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	2	3	4
RS134	Riserve di utili	1	2	3	4
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	2	3	4
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1	2	3	4
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	2	3	4
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	2	3	4
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1	2	3	4
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1	2	3	4
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1	2	3	4
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	2	3	4

2.7. Modello Cupe

Per il medesimo fine, è stato, inoltre, previsto che la **certificazione relativa agli utili e agli altri proventi** equiparati di cui all'art. 4, co. 6-*quater*, del D.P.R. 22.7.1998, n. 322 (c.d. *modello Cupe*) debba fornire la **separata indicazione degli utili e proventi equiparati maturati**:

- nel periodo compreso tra l'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e il periodo amministrativo in corso al 31.12.2016;
- dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 12.1.2018, n. 9520, ha **approvato il nuovo modello Cupe**, recependo le percentuali di concorrenza al reddito dei dividendi su partecipazioni qualificate introdotte dal **D.M. 26.5.2017**, a seguito della riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24% a partire dal 2017. In particolare, il modello Cupe è stato integrato con **6 nuove caselle**, con la funzione di monitorare in modo corretto le diverse modalità di tassazione dei dividendi, a seconda del periodo in cui si sono formati gli utili in capo al soggetto partecipato. Si tratta, in particolare:

- **punto 29**, in cui indicare l'ammontare del **dividendo complessivo lordo** corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e **sino all'esercizio in corso al 31.12.2016**;
- **punto 30**, nel quale esporre l'importo del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a **partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016**;
- **punto 32**, in cui devono essere rappresentati i **proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti residenti**, comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, formati con utili prodotti a partire dall'**esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007** e sino al periodo amministrativo pendente al **31.12.2016**;
- **punto 33**, nel quale devono essere riportati i **proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari**, emessi da soggetti residenti comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi per i proventi prodotti dall'esercizio **successivo** a quello in corso al **31.12.2016**;
- **punto 35**, in cui devono essere indicati gli **utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione** e cointeressenza di cui all'art. 44, co. 1, lett. f), del TUIR, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- **punto 36**, nel quale devono essere esposti gli **utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione** e cointeressenza di cui all'art. 44, co. 1, lett. f), del TUIR, prodotti a partire

dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Le istruzioni al nuovo modello confermano che la certificazione **non deve essere rilasciata** in relazione agli utili e agli altri proventi **assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta** o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 600/1973 o in caso di **utili relativi a partecipazioni in regime di risparmio gestito**.

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolarietà 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 29
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30		Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi riquilificati dividendi 37	Netto frontiera 38	
Utili da SIIQ e da SIIHQ 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Dividendo dei soci in trasparenza 44

3. Dividendi e novità della Legge di Bilancio 2018

La L. 205/2017 ha modificato il regime fiscale dei **dividendi corrisposti a soci persone fisiche non imprenditori**, uniformando il trattamento previsto per i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate a quello derivante da partecipazioni non qualificate, con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

DISTRIBUZIONE DI UTILI: REGIME IN VIGORE DALL'1.1.2018				
SOGGETTO PERCETTORE	PERIODO DI MATURAZIONE DEGLI UTILI			
	Realizzati fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2007	Realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino al 31.12.2016	Realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 e fino al 31.12.2017	Realizzati a decorrere dall'1.1.2018
Persona fisica non esercitante attività d'impresa titolare di una partecipazione qualificata	Quota imponibile IRPEF: 40%	Quota imponibile IRPEF: 49,72%	Quota imponibile IRPEF: 58,14%	Imponibile il 100% con appli- cazione di ritenu- ta alla fonte a titolo di imposta pari al 26%.
Persona fisica non esercitante attività d'impresa titolare di una partecipazione non qualificata	Imponibile il 100% con applicazione di ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 26%, se la distribuzione è stata eseguita a partire dall'1.7.2014.			

L'uniformazione della tassazione è avvenuta **equiparando** il regime fiscale delle partecipazioni qualificate a quello delle partecipazioni non qualificate.

Per ragioni di coordinamento, è stato modificato anche l'art. 27, co. 5, del D.P.R. 600/1973, il quale dispone ora che le **ritenute non siano operate** qualora i **soci dichiarino**, all'atto della percezione, che **gli utili riscossi sono relativi all'impresa**. Conseguentemente, ai fini dell'esclusione della ritenuta, non è, pertanto, più necessario dichiarare che gli utili sono relativi a una partecipazione qualificata ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c), del TUIR, posto che questa fattispecie rientra ora tra quelle assoggettate alla ritenuta.

3.1. Dividendi da partecipazioni qualificate

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, anche i **dividendi**, corrisposti a persone fisiche "private", derivanti da partecipazioni qualificate, scontano la **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** prevista dall'art. 27, co. 1, del D.P.R. 600/1973.

Dividendi qualificati di fonte estera

La previgente formulazione dell'art. 27, co. 4, lett. a), del D.P.R. 600/1973, abrogata dalla L. 205/2017, prevedeva che sui dividendi qualificati derivanti dalla partecipazione in società estere a regime fiscale non privilegiato gravasse una ritenuta a titolo d'acconto "in ingresso" del 26%, a cura dell'eventuale sostituto d'imposta residente che interveniva nella riscossione. Essa si applicava sull'ammontare che costituiva reddito per il percipiente (40%, 49,72% o 58,14%).

La predetta disposizione è stata abrogata dalla Legge 205/2017, con l'effetto che sui dividendi in ingresso occorre applicare la **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** prevista dall'art. 27, co. 4, primo periodo, del D.P.R. 600/1973, analogamente a quanto già previsto per le **partecipazioni non qualificate**. Per i dividendi percepiti direttamente, la tassazione dovrebbe, invece, avvenire a mezzo dell'**autoliquidazione dell'imposta sostitutiva** per i redditi di capitale di fonte estera (art. 18, co. 1, del TUIR), **senza la possibilità di optare per la tassazione ordinaria**.

Ai sensi dell'art. 27, co. 4-*bis*, del D.P.R. 600/1973, non modificato dalla Legge di Bilancio 2018, le ritenute alla fonte italiane sui dividendi e sui proventi assimilati di fonte estera (percepiti da persone fisiche e non relativi ad imprese) devono essere operate dal **sostituto di imposta residente** che interviene nella riscossione, "*al netto delle ritenute operate dallo Stato estero*". Resta naturalmente inteso che l'esclusione dei dividendi qualificati dal reddito complessivo del percipiente determina la **preclusione alla detrazione delle imposte pagate all'estero**, a norma dell'art. 165 del TUIR, al pari di quanto storicamente previsto per i dividendi esteri non qualificati.

3.2. Dividendi da partecipazioni non qualificate

Come in passato, i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate sono assoggettati

ad una **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** a cura dell'emittente.

Nulla cambia neppure per i **dividendi non qualificati esteri**, in relazione ai quali la ritenuta a titolo d'imposta del 26% è operata dal **sostituto di imposta che interviene nella riscossione del reddito**. Se il dividendo viene percepito direttamente, è necessario assolvere in dichiarazione l'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 18 del TUIR, **senza la possibilità di optare per la tassazione ordinaria**.

3.3. Dividendi da partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato

Ai sensi dell'art. 47, co. 4, del TUIR, i dividendi (qualificati e non) provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a fiscalità privilegiata **concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo**, a prescindere dalla natura della partecipazione detenuta. Quest'ultima disposizione non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.

3.4. Contratti di associazione in partecipazione

La riforma degli utili derivanti da partecipazioni qualificate interessa anche i contratti di associazione in partecipazione. In particolare, mediante l'eliminazione del primo periodo del co. 2 dell'art. 47 del TUIR, **sarà applicabile la ritenuta a titolo di imposta del 26%** in relazione a tutti i contratti di associazione in partecipazione in cui **l'associato risulta un soggetto non imprenditore**, indipendentemente dal valore dell'apporto.

Rimangono, invece, confermate, le disposizioni previgenti disposizioni in virtù delle quali:

- le **remunerazioni** relative ai contratti di associazione in partecipazione **percepiti da soggetti imprenditori** concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **58,14%** del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono riscosse;
- se l'associante determina il reddito secondo l'art. 66 del TUIR, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del **58,14%**, qualora l'**apporto** sia **superiore al 25% della somma delle rimanenze finali** di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR e **del costo complessivo dei beni ammortizzabili** determinato con i criteri stabiliti dall'art. 110 del TUIR al netto dei relativi ammortamenti. Al riguardo, è necessario tenere presente che, a partire dal 2017, le rimanenze finali non concorrono più a formare il reddito delle imprese minori, determinato in base al criterio "misto" di cassa e competenza.

3.5. Decorrenza e disciplina transitoria

Le nuove regole di tassazione dei dividendi e dei proventi assimilati trovano applicazione per i **redditi di capitale percepiti dall'1.1.2018**. Il legislatore ha, tuttavia, previsto un **regime transitorio**, che interessa le distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, formatesi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022**, in

relazione ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al **D.M. 26.5.2017**.

Questa disciplina transitoria è finalizzata a salvaguardare il **più favorevole regime di tassazione per gli utili qualificati**, prima del loro assoggettamento alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, a condizione che la delibera di distribuzione sia adottata nel quinquennio 2018-2022. In altri termini, solo gli utili prodotti dall'1.1.2018 potranno essere immediatamente assoggettati al nuovo regime di ritenuta a titolo di imposta, mentre gli **utili portati a nuovo** da esercizi precedenti continueranno a concorrere parzialmente, per i 5 anni successivi, alla formazione del reddito complessivo IRPEF all'aliquota marginale del socio percettore secondo le seguenti percentuali:

- **40%**, per gli **utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31.12.2007**;
- **49,72%**, qualora si tratti di **utili formatisi dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007** e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- **58,14%**, nel caso di utili formatisi a decorrere **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 e sino al 31.12.2017**.

La disciplina transitoria in argomento non opera, invece, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 di cui viene deliberata la distribuzione a partire dall'1.1.2023, per i quali si applicherà la **ritenuta a titolo di imposta del 26%**. In questo caso, quindi, potrebbe risultare conveniente distribuire anteriormente a tale data le **riserve di utili pregressi**.

La tabella che segue illustra il regime impositivo della distribuzione di **utili prodotti fino al 31.12.2017**, ipotizzando che la relativa **delibera** venga assunta nel quinquennio **2018-2022**.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ RESIDENTI IN ITALIA			
SOGGETTO PERCETTORE	UTILI FORMATISI FINO AL 31.12.2016	UTILI FORMATISI DALL'1.1.2017	UTILI FORMATISI DALL'1.1.2018
Persona fisica non imprenditore	Partecipazioni qualificate: imponibili IRPEF, nel limite del 40% o del 49,72%	Partecipazioni qualificate: imponibili IRPEF, nella misura del 58,14%	Partecipazioni qualificate e non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% effettuata sul 100% dell'utile.
	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile.		

4. Dividendi percepiti da soggetti imprenditori

Il regime fiscale per i dividendi percepiti da imprenditori individuali e società di persone **non è stato modificato dalla L. 205/2017**. Conseguentemente, per tali soggetti, i dividendi – di fonte italiana o estera – continuano a concorrere alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta, secondo quote differenziate:

- **40%**, per gli utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- **49,72%**, nel caso di utili formatisi dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e sino al periodo amministrativo pendente al 31.12.2016;

- **58,14%**, qualora si tratti di utili formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Nessuna modifica è stata prevista, inoltre, con riferimento ai **soggetti IRES residenti**, per i quali i dividendi continuano a concorrere alla formazione della base imponibile nel **limite del 5%**, a norma dell'art. 89, co. 2, del TUIR.

TRATTAMENTO FISCALE IN CASO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI ORDINARI			
SOGGETTO PERCETTORE	PERIODO DI MATURAZIONE DEGLI UTILI		
	Realizzati fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2007	Realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino al 31.12.2016	Realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016
Soggetto esercente attività d'impresa IRPEF	Quota imponibile IRPEF: 40%	Quota imponibile IRPEF: 49,72%	Quota imponibile IRPEF: 58,14%
Soggetto esercente attività di impresa IRES	Quota imponibile IRES: 5% (componente positivo di reddito di impresa).		

5. Plusvalenze realizzate sino al 31.12.2018 da soci persone fisiche non imprenditori

Prima delle modifiche introdotte dalla L. 205/2017, sussistevano **tre "masse" distinte di plusvalenze** derivanti, rispettivamente, dalle cessioni di **partecipazioni non qualificate, qualificate** oppure in società a **regime fiscale privilegiato**.

Questa distinzione esplicava effetti anche ai fini della **compensazione delle minusvalenze**: conseguentemente, ai sensi della previgente formulazione dell'art. 69, co. 3, del TUIR, dalle plusvalenze riguardanti la prima massa non potevano essere detratte le minusvalenze relative alle altre due e lo stesso avveniva con riferimento alle plusvalenze relative alla seconda e alla terza massa, dalle quali potevano essere scomutate solo le minusvalenze concernenti, rispettivamente, la seconda e la terza massa.

5.1. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate

Le plusvalenze, realizzate dai soci persone fisiche non imprenditori, derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, sono assoggettate per il loro intero ammontare all'**imposta sostitutiva del 26%**.

5.2. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate

L'art. 2, co. 2, del D.M. 26.5.2017 ha incrementato dal 49,72% al 58,14% la quota di imponibilità delle plusvalenze (e di deducibilità delle minusvalenze) realizzate da soggetti IRPEF non imprenditori, derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (azioni o quote di società), ovvero

dal realizzo di titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati.

La tassazione del **58,14%** interessa solamente le plusvalenze realizzate a decorrere dall'1.1.2018 (e sino al 31.12.2018), mentre si applica la **previgente percentuale di imponibilità** con riferimento alle plusvalenze realizzate prima dell'1.1.2018. Conseguentemente, le plusvalenze derivanti dalle cessioni delle partecipazioni qualificate, assunte al netto delle relative minusvalenze, concorrono parzialmente alla formazione del **reddito del soggetto percipiente**, nella misura del 58,14% per gli atti di realizzo perfezionati a decorrere **dall'1.1.2018 e sino al 31.12.2018**. A differenza di quanto è stato previsto per i dividendi, la percentuale di imponibilità delle plusvalenze pari al 58,14% **pre-scinde**, per motivi di semplicità, dalla circostanza che le stesse siano **maturate in periodi precedenti al 2018**. L'entità delle plusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate non dipende, infatti, soltanto dagli utili non distribuiti ed accantonati a riserva, bensì anche da altri fattori (es. utili attesi, premio di maggioranza, ecc.).

5.3. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società estere

Per le plusvalenze su partecipazioni qualificate e non qualificate in società estere, purché a regime fiscale ordinario, si applicano le **medesime disposizioni** previste per le plusvalenze su **partecipazioni in soggetti residente**.

Se la partecipazione è detenuta in un'**impresa a regime fiscale privilegiato**, la plusvalenza è **imponibile nella misura del 100%**, senza soglia di esenzione, indipendentemente dalla relativa entità, qualificata o non qualificata, ai sensi dell'art. 68, co. 4, del TUIR. Quest'ultima disposizione prevede, tuttavia, che la tassazione integrale non si applica – e che, pertanto, torna in vigore il regime naturale, ovvero l'imposizione sostitutiva del 26% – qualora la partecipazione nel soggetto a regime fiscale privilegiato sia non qualificata e sia quotata nei mercati regolamentati.

La tassazione integrale può, inoltre, essere evitata – con conseguentemente applicazione del regime ordinario delle plusvalenze su partecipazioni – nell'ipotesi in cui il **socio residente in Italia dimostri** che dalle partecipazioni **non sia conseguito**, sin dall'inizio del periodo di possesso, **l'effetto di localizzare i redditi nel territorio a fiscalità privilegiata**, a norma dell'art. 68, co. 4, del TUIR, che richiama la causa esimente prevista dall'art. 167, co. 5, lett. b), del TUIR.

Se il cedente residente è in grado di dimostrare soltanto l'esimente prevista dall'art. 167, co. 5, lett. a), del TUIR, costituita dallo svolgimento, da parte della partecipata estera, di un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di riferimento:

- la plusvalenza rimane **imponibile per l'intero ammontare**;
- al socio italiano è, però, attribuito il c.d. *credito d'imposta indiretto* (art. 68 co. 4-*bis* del TUIR), in ragione delle imposte assolte dalla partecipata estera sugli **utili maturati durante il periodo di**

possesso della partecipazione, in proporzione alle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana riferita a tale plusvalenza.

6. Plusvalenze realizzate dall'1.1.2019 da soci persone fisiche non imprenditori

Con la modifica dell'art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 461/1997, ad opera della L. 205/2017, il trattamento delle plusvalenze, che si realizzeranno a decorrere dall'1.1.2019, derivanti dalla **cessione di partecipazioni qualificate** da parte di soci persone fisiche non imprenditori è stato **equiparato** a quelle da **partecipazioni non qualificate**.

6.1. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate

Per effetto della novità introdotta dalla L. 205/2017, anche le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate saranno assoggettate all'**imposta sostitutiva del 26%**. Dal punto di vista della tecnica normativa, questo risultato è stato ottenuto con un'apposita modifica all'art. 5, co. 2, del DLgs. 461/1997, che in precedenza menzionava le sole plusvalenze di natura non qualificata.

6.2. Plusvalenze realizzate da cessioni di partecipazioni non qualificate

Nulla cambia, invece, per le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate (italiane, o estere non a regime fiscale privilegiato), le quali continuano a scontare l'**imposta sostitutiva del 26%**.

6.3. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società estere

Anche alle plusvalenze su partecipazioni qualificate in società estere, purché a regime fiscale ordinario, si applicherà l'**imposizione sostitutiva del 26%**, a seguito delle novità introdotte dalla L. 205/2017. La disciplina relativa al trattamento impositivo previsto per le plusvalenze relative a partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato **non ha, invece, subito alcuna modifica**.

6.4. Cessioni frazionate

Per quanto riguarda le cessioni frazionate, sono state **abrogate** le disposizioni contenute:

- nell'**art. 68, co. 7, lett. b), del TUIR**, secondo cui, in caso di superamento delle soglie di qualificazione, i **corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta** nel quale si è verificato il superamento si considerano percepiti in tale periodo;
- nell'art. 5, co. 4, secondo periodo, del DLgs. 461/1997, che consente di portare in **detrazione** dalle imposte sui redditi l'eventuale **imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle soglie di qualificazione**.

6.5. Società semplici

Prima delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, la tassazione delle plusvalenze derivanti da

cessione onerosa di partecipazioni realizzate dalle società semplici dipendeva dalle soglie di qualificazione ex art. 67, co. 1, lett. c), del TUIR. Conseguentemente, per le operazioni su partecipazioni:

- **qualificate**, le relative plusvalenze concorrevano per il 49,72% – soglia mantenuta inalterata, per i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, dall'art. 2, co. 3, del D.M. 26.5.2017 – alla formazione del reddito complessivo della società semplice, poi imputato per trasparenza ai soci;
- **non qualificate**, la società semplice (e non i soci) assolveva l'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 del DLgs. 461/1997.

Con l'approvazione della L. 205/2017, anche le società semplici applicano **l'imposta sostitutiva del 26%** sulle plusvalenze derivanti da partecipazione qualificate e non qualificate, **realizzate a decorrere dall'1.1.2019**.

6.6. Decorrenza del nuovo regime fiscale

Le modifiche al regime del *capital gain* si applicano ai redditi diversi realizzati dall'1.1.2019 e si sovrappongono, quindi, a quelle previste dall'art. 2, co. 2, del D.M. 26.5.2017, che prevedono l'imponibilità nel limite del 58,14%, e non più del 49,72%, per i redditi diversi realizzati dall'1.1.2018.

Applicando l'orientamento della **C.M. 28.3.2012, n. 11/E, par. 3**, le plusvalenze si intendono realizzate *"nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nel diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni di pagamento"*.

Occorre, quindi, distinguere il **momento di realizzo della plusvalenza** – che serve ad individuare il regime impositivo applicazione all'operazione di cessione – da quello in cui il **reddito** deve essere **assoggettato ad imposta** (collegato alla data di pagamento del corrispettivo), tenendo comunque conto del fatto che il periodo d'imposta dei soggetti IRPEF non imprenditori è sempre costituito dall'anno solare. Conseguentemente, se la cessione relativa alla partecipazione qualificata è stata effettuata:

- **entro il 31.12.2017**, ed entro tale data è stato percepito il corrispettivo, la **plusvalenza rimane imponibile per il 49,72%** (e viene tassata nel periodo d'imposta 2017);
- **entro il 31.12.2017**, ma il prezzo di vendita viene riscosso a decorrere **dall'1.1.2018**, essa sconta il "vecchio" regime impositivo, anche se essa viene tassata nel 2018, ovvero il periodo d'imposta in cui il corrispettivo stesso è incassato;
- **nel 2018** e in tale anno viene percepito il corrispettivo, **la plusvalenza è imponibile nel 2018, per la quota del 58,14%**;
- **nel 2018**, ma sono stati incassati **acconti entro il 31.12.2017**, tutta la plusvalenza si **intende realizzata nel 2018**, e imponibile nel limite del 58,14%.

DATA DELL'ATTO DI CESSIONE	DATA DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	MODALITÀ DI IMPOSIZIONE DELLA PLUSVALENZA
Sino al 31.12.2017	Interamente entro il 31.12.2017	Integralmente nel 2017, come reddito imponibile IRPEF, per la quota del 49,72%
	Prima tranche nel 2017 Seconda tranche nel 2018	La prima parte nel 2017 e la seconda nel 2018, come reddito imponibile IRPEF, nel limite del 49,72%
Dall'1.1.2018 al 31.12.2018	Acconto nel 2017 e saldo nel 2018	Nel 2018, come reddito imponibile IRPEF, parzialmente (58,14%)
	Interamente nel 2018	

Le conseguenze che si avranno nel **cambio di regime tra il 2018 e il 2019** sono, invece, sintetizzate nella tabella che segue.

DATA DELL'ATTO DI CESSIONE	DATA DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	MODALITÀ DI IMPOSIZIONE DELLA PLUSVALENZA
Dall'1.1.2018 al 31.12.2018	Interamente entro il 31.12.2018	Nel 2018, come reddito imponibile IRPEF, per la quota del 58,14%
	Prima tranche nel 2018 Seconda tranche nel 2019	La prima parte nel 2018 e la seconda nel 2019, come reddito imponibile IRPEF, nel limite del 58,14%
Dall'1.1.2019	Acconto nel 2018 e saldo nel 2019	Nel 2019, con imposta sostitutiva del 26%
	Interamente nel 2019	

6.7. Dilazione del corrispettivo

Se viene pattuito un pagamento rateale del prezzo di cessione, opera il principio contenuto nell'**art. 68, co. 7, lett. f), del TUIR**, secondo cui *"nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta"*.

Facendo, quindi, riferimento alla situazione in cui l'atto di cessione è stato stipulato nel 2018, ma è stato pattuito un corrispettivo rateale (ad esempio, il 60% nella prima metà del 2018 e il 40% rimanente nel 2019):

- il **60% della plusvalenza complessiva** deve essere tassato nella **dichiarazione da presentarsi per il 2018** e il **40% rimanente nella dichiarazione da presentarsi per il 2019**;
- in entrambe le dichiarazioni, però, tali redditi **scontano l'IRPEF progressiva**, computata sul 58,14% del provento, e non l'imposta sostitutiva del 26%.

6.8. Assenza di un regime transitorio

Diversamente dal passato, in cui alla modifica delle regole di tassazione del capital gain facevano generalmente seguito appositi regimi transitori, questa volta il legislatore non ha previsto alcuna disposizione transitoria nel passaggio dalle vecchie alle nuove modalità di tassazione.

7. Compensazione delle minusvalenze

Le regole per la compensazione delle minusvalenze si rinvergono nell'**art. 68, co. 3 e 5, del TUIR**. Prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, sussistevano in sostanza tre "masse" distinte di plusvalenze, relative alle **partecipazioni qualificate**, alle partecipazioni **non qualificate e quotate in società a regime fiscale privilegiato** e agli altri **redditi diversi di natura finanziaria** (art. 67, co. 1 lett. *c-bis*, *c-ter*, *c-quater*) e *c-quinquies*) del TUIR).

Ci si riferisce, ad esempio:

- alle **obbligazioni e titoli di Stato**, la cui tassazione avviene – a norma dell'art. 68, co. 6 e 7, del TUIR – contrapponendo il corrispettivo percepito, ovvero la somma rimborsata, e il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni altro onere inerente alla loro produzione, e scomputando da entrambi i termini i redditi di capitale maturati ma non riscossi;
- ai **prelevamenti di valuta da depositi o conti correnti**, tassati in base alla differenza tra il valore normale della valuta al momento del prelievo e il costo della valuta alla data dell'immissione nel conto. Qualora tale onere non sia documentabile, esso si quantifica in base al minore tra i cambi mensili previsti dai singoli Decreti Ministeriali relativi al periodo d'imposta in cui la cessione si considera effettuata;
- alle **partecipazioni qualificate** (art. 67, co. 1, lett. c), del TUIR);
- alle **partecipazioni non quotate**, di qualsiasi entità, in società a regime fiscale privilegiato.

Questa distinzione esplicava effetti anche ai fini della compensazione delle minusvalenze. Con l'effetto che dalle plusvalenze relative alla prima massa non potevano essere detratte le **minusvalenze** relative alle altre due, e lo stesso avveniva con riferimento alle plusvalenze relative alla seconda e alla terza massa, dalle quali potevano essere scomputate solo le minusvalenze relative rispettivamente alla seconda e alla terza massa. In particolare, le minusvalenze realizzate sulle cessioni di **partecipazioni qualificate** erano **dedotte** dalle relative plusvalenze nella misura del **49,72%** e del **58,14% dall'1.1.2018**. Le altre minusvalenze potevano essere dedotte integralmente dalle plusvalenze appartenenti alla medesima "massa". Se le minusvalenze risultano **superiori alle relative plusvalenze**, l'eccedenza può essere **riportata** in deduzione dell'ammontare delle plusvalenze dei **quattro periodi d'imposta successivi**, purché ne sia fornita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

In tale contesto, è intervenuta la L. 205/2017, che ha modificato in modo radicale il trattamento fiscale delle minusvalenze, previa riscrittura dell'**art. 68, co. 5, del TUIR**. A seguito di tale intervento normativo, **è prevista soltanto un'unica "massa"**, formata da tutte le partecipazioni nazionali, qualificate e non qualificate. Rimane, invece, separata la "massa" delle partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato (escluse quelle non qualificate quotate), le cui minusvalenze possono solo andare a compensazione delle plusvalenze di analoga natura.

PRIMA DELLA LEGGE 205/2017	DOPO LE MODIFICHE
MASSA 1 Partecipazioni qualificate in società italiane e Partecipazioni qualificate in società estere a regime fiscale ordinario	MASSA 1 E MASSA 2 Partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane e Partecipazioni qualificate e non qualificate in società estere a regime fiscale ordinario e Partecipazioni non qualificate quotate in società estere a regime fiscale privilegiato
MASSA 2 Partecipazioni non qualificate in società italiane e Partecipazioni non qualificate in società estere a regime fiscale ordinario e Partecipazioni non qualificate quotate in società estere a regime fiscale privilegiato	
MASSA 3 Partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato (escluse non qualificate quotate)	MASSA 3 Partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato (escluse non qualificate quotate)

Per effetto delle modifiche in commento, sarà possibile, quindi, rispetto a quanto stabilito nel precedente regime, **compensare:**

- una **minusvalenza** conseguita per effetto della cessione di una **partecipazione qualificata** con una **plusvalenza** realizzata su una **partecipazione non qualificata**;
- una **minusvalenza** maturata a seguito dell'alienazione di una **partecipazione non qualificata** con una plusvalenza maturata a causa di una vendita di una **partecipazione qualificata**.

Conseguentemente, si potrà **dedurre dalle plusvalenze "qualificate"** le minusvalenze su partecipazioni, altri titoli, valute, metalli, ecc. ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c), *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*), del TUIR.

Pertanto, a differenza di quanto avvenuto in passato, i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate **confluiranno in un'unica e indistinta categoria** all'interno della quale tutte le plusvalenze possono essere compensate con le minusvalenze.

Continuano a rimanere separate, come anticipato, le plusvalenze e le minusvalenze su partecipazioni in **società a regime fiscale privilegiato**, le quali continuano a fare massa autonomamente.

Criteri per la compensazione delle minusvalenze

Non mutano, rispetto al passato, i criteri con i quali effettuare la compensazione e la possibilità di riportare in avanti le eccedenze non utilizzate. Conseguentemente, le plusvalenze devono essere **sommate algebricamente alle minusvalenze** e qualora dovesse emergere una **minusvalenza netta**, questa può essere portata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei periodi d'imposta suc-

cessivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nel **quadro RT della dichiarazione** in cui essa si è originata.

A questo proposito, si ricorda che le **minusvalenze su partecipazioni non qualificate realizzate prima dell'1.7.2014**, data dalla quale l'imposta sostitutiva si applica con aliquota del 26%, sono portate in **deduzione dalle plusvalenze realizzate successivamente alla data del 30.6.2014, per una quota pari al 76,92%** del loro ammontare, se realizzate nel periodo compreso tra l'1.1.2012 e il 30.6.2014 (periodo in cui l'aliquota dell'imposta sostitutiva era pari al 20%).

Il nuovo regime del *capital gain* si applica alle **plusvalenze realizzate a decorrere dall'1.1.2019**. Tuttavia, **non è stata prevista una decorrenza specifica** per le modifiche al regime della **compensazione delle minusvalenze**. Dovrà, quindi, essere chiarito in via interpretativa se la compensazione "incrociata" tra plusvalenze qualificate e minusvalenze non qualificate (e viceversa) possa già essere effettuata nel modello Redditi 2019, riferito al 2018, o se al contrario si seguirà il criterio generale previsto dalla L. 205/2017 per le modifiche al regime dei redditi diversi di natura finanziaria, con la conseguenza che i primi effetti si manifesterebbero nel modello Redditi 2020, riferito al periodo d'imposta 2019.

8. Plusvalenze realizzate dai soci imprenditori

Nulla cambia, invece, per le plusvalenze realizzate a decorrere dall'1.1.2018 e derivanti dalla cessione di partecipazioni in regime di "*participation exemption*" (art. 87, co. 1, del TUIR) detenute da soggetti IRPEF imprenditori. Per questi componenti reddituali, il D.M. 26.5.2017 ha previsto l'**esenzione da tassazione**, limitatamente al **41,86%** del loro intero ammontare, in luogo della previgente percentuale di esenzione del 50,28% (applicabile ancora per gli atti di realizzo posti in essere dall'1.1.2009 al 31.12.2017). La medesima percentuale di esenzione si applica anche per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibili dal reddito imponibile.

A questo proposito, si ricorda che, affinché una partecipazione possa fruire del regime della "*participation exemption*", deve soddisfare i seguenti **requisiti**:

- **soggettivi**, riguardanti lo status del soggetto che detiene la partecipazione e che vanno verificati in capo alla società partecipante (ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione e iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso);
- **oggettivi**, relativi alla società partecipata (residenza fiscale di quest'ultima in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata ed esercizio di un'attività commerciale o industriale).

Per i componenti di reddito conseguiti dai soggetti IRES in regime di "*participation exemption*", è prevista l'**esenzione del 95% delle plusvalenze dal reddito d'impresa**, ai sensi dell'art. 87 del TUIR, e l'**indeducibilità integrale delle minusvalenze** da realizzo delle partecipazioni.

S.r.l. che hanno optato per la "trasparenza fiscale"

L'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR può essere esercitata dalle sole società a responsabilità limitata interamente partecipate da persone fisiche, purché il numero di soci non sia superiore a 10 (o a 20, per le società cooperative a responsabilità limitata).

Le plusvalenze realizzate, in regime di "*participation exemption*", dalle s.r.l. che hanno esercitato questa opzione sono **esenti, non per il 95%** del loro ammontare (misura "ordinaria" dell'art. 87 del TUIR), bensì nella **stessa quota** che sarebbe applicabile nel caso di **partecipazione diretta nella società "operativa" da parte della persona fisica**. Pertanto, a partire dalle plusvalenze realizzate dall'1.1.2018, anche per le s.r.l. che optano per la "piccola trasparenza" la percentuale di esenzione viene ridotta al 41,86%. Su questo punto, il regime di cui all'art. 116 del TUIR sembra differenziarsi da quanto previsto in materia di s.n.c. e s.a.s. che risultano ricomprese nell'art. 5 del TUIR. Infatti, l'**art. 2 co. 3 del D.M. 26.5.2017** non cita le s.r.l. che optano per il regime di cui all'art. 116 del TUIR tra i soggetti che sono esclusi dall'applicazione della nuova percentuale del 41,86% che individua l'esenzione dal reddito delle plusvalenze in regime di "*participation exemption*". Vale, quindi, il rimando del co. 2 dell'art. 116 del TUIR all'applicazione dell'art. 58, co. 2, del TUIR, il quale risulta oggetto dell'incremento della percentuale di imposizione ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.M. 26.5.2017.

QUALIFICA DEL SOCIO	PERCENTUALE DI ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE PEX		PERCENTUALE DI INDEDUCIBILITÀ DELLE MINUSVALENZE PEX	
	Realizzate dall'1.1.2009 al 31.12.2017	Realizzate dall'1.1.2018	Realizzate dall'1.1.2009 al 31.12.2017	Realizzate dall'1.1.2018
Soggetto IRPEF imprenditore	50,28%	41,86%	50,28%	41,86%
Soggetto IRES	95%		100%	

In mancanza dei requisiti che consentono di beneficiare del regime della "*participation exemption*", le plusvalenze realizzate entreranno nel regime ordinario di cui all'art. 86 del TUIR e, conseguentemente, saranno **interamente imponibili** per il soggetto percipiente. Allo stesso modo, saranno **integralmente deducibili** dal reddito d'impresa le **minusvalenze** da realizzo relative alle partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 87, co. 1, del TUIR.

Analogamente, darà sempre luogo a **plusvalenze interamente tassabili**, ovvero a minusvalenze interamente deducibili, la **cessione di partecipazioni detenute da soggetti IRPEF in contabilità semplificata**, per il fatto che questi soggetti non possono invocare il regime della "*participation exemption*", non potendo riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, quello della classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, non essendo tenuti agli obblighi di redazione del bilancio previsti per i soggetti in contabilità ordinaria (C.M. 4.8.2004, n. 36/E).